REGOLAMENTO (CEE) N. 400/80 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1980

relativo ad una gara permanente per la vendita di burro detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'esportazione verso taluni paesi terzi e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2140/79 e (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 [4], in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/79 [6], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2835/79 [8], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che attualmente la Comunità dispone di cospicui quantitativi di burro d'ammasso pubblico; che è opportuno adottare misure per la vendita nei limiti delle possibilità di smaltimento offerte per tale prodotto;

considerando che determinati quantitativi possono essere venduti per l'esportazione verso taluni paesi terzi; che occorre permettere agli esportatori di approvvigionarsi presso gli organismi d'intervento;

considerando che, per poter determinare il prezzo di vendita in conformità dei prezzi del mercato e per garantire il controllo dei quantitativi di burro smaltiti e la parità di accesso a tutti gli interessati, è opportuno applicare per la vendita in causa la procedura della gara permanente;

considerando che, ai fini di semplificazione amministrativa, è opportuno non concedere la restituzione all'esportazione per il burro esportato a norma del presente regolamento e prevedere una riduzione adeguata del prezzo di vendita;

considerando che, per garantire che il burro non venga sviato dalla sua destinazione, occorre sottoporlo ad un regime di controllo dal momento della sua uscita dall'ammasso e sino all'arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che, oltre alle disposizioni stabilite in materia di controllo dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 298/80 [10], occorre prevedere condizioni supplementari, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione;

considerando che per l'applicazione degli importi compensativi monetari fissati dal regolamento (CEE) n. 2140/79 della Commissione [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 300/80 [12], è opportuno prevedere un coefficiente per tener conto della differenza tra il prezzo di vendita mediante gara ed il prezzo d'intervento del burro utilizzato come base per il calcolo dell'importo compensativo monetario;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede, alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita del burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente al 1° aprile 1979.

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
[3] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.
[5] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[6] GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 5.
[7] GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
[8] GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 58.
[9] GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
[10] GU n. L 32 del 9. 2. 1980, pag. 23.
[11] GU n. L 247 dell'1. 10. 1979, pag. 1.
[12] GU n. L 32 del 9. 2. 1980, pag. 30.

Articolo 2

1. La vendita del burro si effettua secondo la procedura della gara permanente indetta da ciascun organismo d'intervento per i quantitativi di burro da esso detenuti.

2. L'organismo d'intervento redige un bando di gara nel quale sono in particolare indicati :

a) l'ubicazione del deposito o dei depositi frigoriferi nei quali il burro è immagazzinato ;

b) i quantitativi di burro messi in vendita in ciascun deposito, precisando eventualmente le quantità di burro contenute in tali quantitativi aventi un tenore di materie grasse inferiore all'82 % ;

c) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

3. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte. Inoltre, l'organismo d'intervento può procedere ad altre pubblicazioni.

Articolo 3

1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per ciascuna gara particolare scade alle ore 12 di ogni secondo e quarto lunedì del mese, salvo il quarto lunedì del mese di dicembre. Se il lunedì è un giorno festivo, il termine è prorogato sino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

Il termine per la prima gara particolare scade il 10 marzo 1980, alle ore 12.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, a loro richiesta, l'elenco dei depositi frigoriferi, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nei quali è immagazzinato il burro posto in gara e dei relativi quantitativi. Inoltre, l'organismo d'intervento procede regolarmente alla pubblicazione di tale elenco aggiornato nella forma adeguata indicata nel bando di gara di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro posto in vendita.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata indirizzata all'organismo d'intervento. Gli organismi d'intervento possono autorizzare il telescritto.

2. Nell'offerta sono indicati :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

b) il quantitativo richiesto, precisando il tenore di materie grasse del burro qualora l'organismo d'intervento interessato abbia messo in vendita burro avente un tenore di materie grasse inferiore all'82 % ;

c) il paese di destinazione del burro, il quale può essere soltanto uno dei paesi appartenenti alle zone C 1 e C 2 ai sensi del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 242/80 ([2]) ;

d) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di burro avente il tenore di materie grasse voluto, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 14, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara ;

e) il deposito frigorifero nel quale si trova il burro, ed eventualmente un deposito frigorifero di sostituzione.

Un'offerta relativa a più depositi, indipendentemente dall'eventuale deposito di sostituzione, è considerata equivalente a tante offerte quanti sono i depositi frigoriferi cui essa si riferisce.

Un'offerta può vertere soltanto su burro avente lo stesso tenore di materie grasse (pari o superiore all'82 %, ovvero inferiore all'82 %) e lo stesso paese di destinazione.

3. Un'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 50 tonnellate. Tuttavia, nel caso in cui il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore a 50 tonnellate, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo per l'offerta.

4. Un'offerta è valida soltanto se :

a) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di esportare il burro eventualmente aggiudicatogli, come tale, nell'imballaggio d'origine di cui all'articolo 11 ed entro il termine precisato all'articolo 10, paragrafo 3, verso il paese di destinazione indicato nell'offerta, conformemente al paragrafo 2, lettera c) ;

([1]) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.
([2]) GU n. L 27 del 2. 2. 1980, pag. 27.

b) il concorrente allega una dichiarazione dalla quale risulti che egli rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro eventualmente venduto ;

c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 6 per la gara particolare di cui trattasi.

5. Un'offerta può indicare che essa è da considerarsi presentata soltanto

a) se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo figurante nell'offerta ;

b) se l'aggiudicazione riguarda il quantitativo specificato nell'offerta.

6. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare in causa previsto dall'articolo 3, paragrafo 2.

7. Dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte di ogni gara particolare gli organismi d'intervento comunicano immediatamente alla Commissione, con telescritto, le quantità domandate, i prezzi offerti nonché il paese di destinazione indicato in ogni offerta.

Articolo 6

1. La cauzione di gara ammonta a 60 ECU per tonnellata.

2. Essa è costituita, a scelta del concorrente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro presso il quale essa è costituita.

3. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Articolo 7

1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato un prezzo minimo di vendita che può essere differenziato secondo il tenore di materia grassa del burro e secondo la zona di destinazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1098/68 (C 1 o C 2).

Può essere deciso di non dare seguito alla gara.

2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e secondo la stessa procedura, è fissato, per 100 chilogrammi, l'importo delle cauzioni di esportazione destinate a garantire l'esportazione del burro e il suo arrivo nel paese di destinazione indicato nell'offerta.

3. La conversione in moneta nazionale del prezzo minimo e del prezzo che dovrà essere pagato dagli aggiudicatari si effettua applicando il tasso rappresentativo valido il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare in causa.

Articolo 8

1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare, tenuto conto del tenore di materia grassa del burro di cui trattasi.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, è aggiudicatario colui che offre il prezzo che presenta la maggiore differenza rispetto al prezzo minimo fissato per la zona di destinazione del burro indicata nell'offerta. Se il quantitativo disponibile nel deposito non è esaurito con tale aggiudicazione, per il quantitativo restante vengono dichiarati aggiudicatari gli altri concorrenti in funzione dei prezzi offerti partendo da quello la cui differenza rispetto al prezzo minimo è più elevata.

3. Qualora un'offerta presa in considerazione superi il quantitativo di burro ancora disponibile nel rispettivo deposito, il concorrente è dichiarato aggiudicatario soltanto per quest'ultimo quantitativo.

4. Qualora, essendo prese in considerazione più offerte che presentino i medesimi prezzi per la stessa zona di destinazione del burro ovvero la medesima differenza rispetto al prezzo minimo in causa, venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati in tali offerte.

Tuttavia, qualora in base ad una tale ripartizione siano aggiudicati taluni quantitativi inferiori a 20 tonnellate, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.

5. È considerato « quantitativo disponibile » ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 il quantitativo che rimane disponibile una volta prese in considerazione le offerte presentate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1282/72, (CEE) n. 1717/72, (CEE) n. 2315/76, (CEE) n. 649/78 e (CEE) n. 262/79.

6. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 9

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dei risultati della sua partecipazione alla gara particolare.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, prima della presa in consegna del burro e nel termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

Articolo 10

1. Non appena è effettuato il versamento dell'importo di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e la cauzione, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è stata costituita in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui sopra ;
b) il deposito frigorifero nel quale detto quantitativo è immagazzinato ;
c) la data limite per la presa in consegna del burro ;
d) la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare nell'ambito della quale il burro è stato venduto ;
e) il paese di destinazione.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. La presa in consegna può essere frazionata.

Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2, entro il termine prescritto, la vendita è annullata per i quantitativi restanti.

Nel caso in cui il versamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia stato effettuato, ma il burro non sia stato preso in consegna entro il termine previsto, il magazzinaggio del burro è a carico dell'aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo a quello di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. L'esportazione del burro preso in consegna dall'acquirente deve aver luogo entro un termine di 180 giorni calcolato a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare in causa.

Articolo 11

Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, in lettere di almeno 1 cm di altezza :

« Burro destinato all'esportazione (regolamento (CEE) n. 400/80) »,
« Smør bestemt til export (forordning (EØF) nr. 400/80) »,
« Butter zur Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 400/80) »,
« Beurre destiné à l'exportation (règlement (CEE) n. 400/80) »,
« Butter for export (Regulation (EEC) No 400/80) »,
« Boter voor uitvoer (Verordening (EEG) nr. 400/80) »,

nonché l'indicazione del paese di destinazione.

Articolo 12

1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara viene incamerata per il quantitativo per il quale il concorrente :

a) ha ritirato l'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 ;
b) ovvero entro i termini prescritti non ha versato l'importo corrispondente all'offerta di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o non ha costituito la cauzione di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. La cauzione di gara relativa al quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta è svincolata immediatamente.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1687/76 non è fornita entro un termine di 18 mesi calcolato a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare in causa.

Articolo 13

1. Nei casi di forza maggiore non previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'organismo d'intervento prende le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

2. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi nei quali hanno applicato il disposto del paragrafo 1, precisando le circostanze addotte, il quantitativo in causa e le misure adottate.

Articolo 14

1. Per il burro venduto ed esportato in virtù del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

Tuttavia, si considera che il burro in oggetto abbia soddisfatto al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 754/76 non appena risultano espletate le formalità doganali di esportazione. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento, deve essere pagato un importo pari all'ammontare della cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale importo è considerato come una cauzione incamerata a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78.

2. Gli importi compensativi monetari applicabili per il burro venduto in virtù del presente regolamento sono uguali agli importi compensativi monetari fissati in conformità del regolamento (CEE) n. 974/71, previa applicazione del coefficiente indicato nell'allegato I, parte 5, alla nota corrispondente al regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

In caso di necessità, la Commissione può modificare detto coefficiente.

Articolo 15

Nell'allegato I, parte 5, del regolamento (CEE) n. 2140/79 nella nota 4 è aggiunto il testo seguente :

« nel regolamento (CEE) n. 400/80, all'importo indicato è applicato un coefficiente uguale al quoziente della divisione dell'importo del prezzo di vendita minimo fissato per la gara in causa con il prezzo d'acquisto di burro dello stesso tipo in vigore il giorno fissato come data limite per la presentazione delle offerte ».

Articolo 16

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stesso Stato ... », sono inseriti il seguente punto 18 e la nota in calce 18 :

« 18. Regolamento (CEE) n. 400/80 della Commissione, del 19 febbraio 1980, relativo ad una gara permanente per la vendita di burro detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'esportazione verso taluni paesi terzi ([18]).

([18]) GU n. L 46 del 21. 2. 1980, pag. 14 ».

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente